

Cassazione civile sez. III - 26/07/2024, n. 20873

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere
Dott. RUBINO Lina - Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6781/2021 R.G.

proposto da:

SOCIETÀ C. SOC COOP ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato F. A. che la rappresenta e difende;
- ricorrente -

contro

PR. REL., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio degli avvocati R. T. e M. B., che la rappresentano e difendono;
- controricorrente -

nonché contro

Ma.An., A. ASSICURAZIONI Spa;

- intimati -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4083/2020, depositata il 07/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

RITENUTO CHE

1. - Con ricorso affidato a due motivi, la Società C. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica il 7 settembre 2020, che ne rigettava l'appello proposto avverso la decisione di primo grado là dove quest'ultima - avendo accolto la domanda di risarcimento danni avanzata Ma.An. nei confronti della Pr. Rel. (di seguito anche solo: Pr. Rel.) - aveva, altresì, accolto la domanda di manleva proposta dalla Provincia Religiosa nei confronti di essa compagnia di assicurazione, ritenendo operativa la polizza assicurativa stipulata con la stessa Pr. Rel..

2. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) la clausola n. 8 del contratto di assicurazione inter partes prevedeva che la garanzia assicurativa valesse "per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia

dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti atti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e anche in data antecedente l'effetto della presente polizza e comunque non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratto"; b) il periodo di efficacia della polizza era dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, prorogato al 31 dicembre 2005; c) la prevista "clausola claims made" non superava il vaglio di cui al primo comma dell'art. 1322 c.c., essendo nulla per violazione dell'art. 2965 c.c. giacché, alla luce del principio enunciato da Cass. n. 8894/2020, prevedeva un termine di decadenza dal diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell'assicuratore che ne rendeva eccessivamente difficile l'esercizio, in quanto dipendente soltanto dalla condotta di un terzo, sulla quale l'assicurato non può influire.

3. - Ha resistito la Pr. Rel., mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Ma.An. e A. Assicurazioni Spa

4. - In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria il pubblico ministero - che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo - e la Pr. Rel.

CONSIDERATO CHE

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n 3, c.p.c. o "in alternativa" dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2965, 1418, 1362, 1363, 1882, 1322, primo comma, 1419, 1917, primo comma, e 1932 c.c., per aver la Corte territoriale fornito una errata interpretazione del contratto di assicurazione in relazione alla clausola "claims made" n. 8, ritenuta affetta da nullità per contrasto con l'art. 2965 c.c. in applicazione del principio enunciato da Cass. n. 8894/2020, superato, però, dalla più recente Cass. n. 5259/2021 "nel rispetto dei principi imposti dalle Sezioni Unite".

2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n 3, c.p.c. o "in alternativa" dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione, o disapplicazione, degli artt. 1419 e 1917 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente applicato al contratto assicurativo *inter partes* il principio della *loss occurrence*, di cui all'art. 1917 c.c.

3. - Il primo motivo è ammissibile (in quanto dal tenore delle argomentazioni a sostegno delle censure si evince chiaramente, a prescindere dalla correttezza o meno del paradigma di vizio evocato in rubrica del motivo, la deduzione di un *error in iudicando* che avrebbe commesso il giudice di appello con l'impugnata sentenza: tra le molte, Cass., S.U., n. 17931/2013, Cass. n. 4036/2014, Cass. n. 26310/2017) e anche fondato, con assorbimento dell'esame del secondo motivo del medesimo ricorso.

Questa Corte ha, infatti, enunciato, successivamente all'arresto, rimasto isolato, portato da Cass. n. 8894/2020, il principio (coerente agli approdi nomofilattici recati da Cass., S.U., n. 9140/2016 e da Cass., S.U., n. 22437/2018) per cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio *genus* dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe (Cass. n. 12908/2022; Cass. n. 12462/2024, quest'ultima resa successivamente anche all'ordinanza interlocutoria n. 11005/2024, di rimessione in udienza pubblica della questione oggetto del motivo in esame, richiamata nella memoria della parte controricorrente).

4. - Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che nel delibare l'appello della Società C. si atterrà al principio innanzi enunciato e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2024.